COLLEZIONE

SCRITTURE

GIURISDIZIONE.

Tom. XXIV.

MDCCLXXIII.



NOTA

Delle Scritture contenute in questo Temo.

Num. LXXXI. Scrittura del Segretario Pietro Franceschi sopra le Messe Testamentarie al N. H. Marc' Antonie Grimano Savio del Configlio Sepraintendente alla Revisione dei Brevi 28. Settembre 1762. pag. I. Num. LXXXII. Scrittura di Pietro Franceschi Segretario sopra le Mankonarie Tefamentarie a S. E. Zan Antonio da Riva Prevveditore in Zecca 1. Febbrajo 1763. M. V. pag. 49. Num. LXXXIII. Scrittura interno al Giuramente, che prestano i Vescovi. pag. 83. Num, LXXXIV. Scrittura del Canonico Antonio Mentagnaco a favore delle Traslazioni delle Mankonarie da luogo a luo-20, e riguardo alla riduzione delle Mefse raffegnata dal medefino alla Depusazione Estraordinaria il di 5. Marze 1768. pag. 93. Num. LXXXV. Scrittura del Padre Wencestao Barkovieb sopra l'origine, e progress del Jus Canonico, e la decadenza dell' ansico. pag. 149.

SCRITTURA DEL PADRE FRANCESCO WENGESLAO BARKOVICH Sopra l' origine, e progressi DEL JUSCANONICO E la decadenza DELL'ANTICO.

Num. LXXXV.

Norato dall' autorità della Eccellentissima Estraordinaria Deputazione
ad Pias Causas Francesco Wencessao Barkovisch Chierico della Congregazione Somasca della commissione d'informare confedeltà, ed esattezza della origine, dei
progress, e delle variazioni del Jus Canonico in maniera di poter comprendere
il vero valore, e il conto necessario da
farsene nelle pubbliche provvidenze, in esecuzione del venerato comando presento alle sapientissime rissessimi di VV. EE.
le seguenti sincerissime notizie.

Colla modestia del nome Greco di Canono, che significa in generale Rogola, gli Ecclesiastici velarono la Potestà Legislativa, alla quale aspiravano, e dalla Storia del primo Concilio Generale, che su il Niceno, convocato da Costantino il Grande nell'anno 325., si viene a conoscere, come procurarono ai Canoni la sorza di Leggi Politiche, persuadendo all'Imperatore d'interporre la sua autorità, e costriagere coste pene civili alla os-

fervanza di quelli à disubbidienti. Le ore dinazioni Eccle siastiche non assunfero originariamente il nome di Jus, che secondo il Testo deriva da Jussum. Imperciocche appartenendo alla Chiesa di persuadere, piutrosto che di costringere, le sue Costituzioni volevano essere regole, e non zià comandamenti.

Col progresso del tempo comparve a imitazione del Jus Civili anche un Jus Canonico, intantoche fosso un Corpo di
Leggi Ecclesiastiche, date cioè dalla Chiesa, ovvero satte da essa al per regolare
sa polizia generale, al ancora per regolare ciasone Cristiano relativamente alla

Chiefa.

Per formare idea giusta del Jus Canonico, e per scoprirae l'origine, i progressi, e le cagioni dei vari suoi cambiamenti, per avere così i sondamenti veri di giudicare del valore intrinseco, e non lasciarsi abbagliare da une splendore artisiciale, gioverà dividere in tre Epoche la serie dei secoli da Gesta Cristo sino a' nostri tempi.

Nella prima Epoca, la quale incomincia da Gesa Gristo, e finifice al Con-

cilio Niceno, ne vedremo l'origine.

Nella feconda Epoca, la quale incomincia dal Gran Coffantino, e continua fino ino alle falle Deeretali spacciate dal Pfende-Indoro, ne offervereme i progressi.

Nella terza Epoca, la quale incomincia dalle falle Decretali, e dalla inguoranza del decimo Secolo, naturemo la decadenza del Jus antico, e la intrufione di un novello Jus Canonico.

PRIMA EPOCA.

Gesà Criko fondatore, e legislatoro della qua Chiefa ne regolò a fota viva voce il governo. Il nome di Chiefa, che fecondo l'etimologia Greca fignifica con-Vocazione, e società di persone, è infra di noi usate a significare la Società visibile dei Criftiani uniti, affine di acqui-Rara la spirituale, ed eterns salute nella prosessione di una medesima Fede, e nella partecipazione dei medefimi Sagramenri, ifficuiti da Gesu Grifto suo Capo sotto la direzione dei Pastori legittimi. E' pettanto un errore di gran conseguenza, che pel nome di Chiesa s'intendano i Vescovi insieme col Clero, quando si decintendere tutta la collezione di coloro, ? quali credono in Gesti Crifto mediacore e ne praticano le istituzioni. Nel primor-di della Chiesa le sole parole di Gesti Crifin, conservate nella memoria, e nel G s CHO-

154

cuore degli Apostoli, e le ispirazioni dello spirito Santo, del quale erano infallibilmente ripieni, furono le uniche regole della Fede, e dei costumi dei Gristiani primitivi. Gli Apostoli si servivano ancoza dell'antico Testamento; cosicche però in virtà dell'intelligenza delle Sacre Scritture comunicata ad essi dal Divino Ioro Maestro, sapevano con discernimento giusto rigettare quanto concerneva unicamente alla Sinagoga, e adottare ciò, che conveni a alla Chiesa.

Scritto che su l'Evangelio per sodisfare alle premure dei Fedeli di avere sotto gli occhi una piena informazione delle azioni, e issicuzioni di Gesu Crisso, quello inseme coi vari scritti degli Apossoli indirizzati alla issicuzione, ed ediscazione della Chiesa, sormò il Tessamento Nuovo, che servì di regola della Fade, della condotta dei Crissiani, e del governo della Chiesa, imperciocchè il Dogma si è framischiato colla Morale, e colla disciplina.

Queste poche regole allora bastavano. La tradizione, cioè a dire le Dottrine, le quali infegnate nella loro origine dalla voce viva, passavano da persona in persona libere dalle difficoltà, le quali vanno crescendo a misura, che 6 allonfanano dall'origine, rendevano facile la soluzione dei dubbi, rarissmi aliora, poiche quei primi Fedeli servorosi non perdevano il tempo in sortisliezze. Il Vescovo esercitava egli medesimo in persona la sunzione d' struire, ed i suoi cooperatori in questo ministero lo sacevano con tanta subordinazione ai sentimenti del Passore, che nella greggia era una sola, e medesima la Doutrina.

Le questioni, le quali alcuna volta inforgevano, se non erano difficili, restavano decise dal Vescovo col suo Presbiterio, che gli serviva di configlio se po erano inviluppate, i Vescovi di più Chiese si congregavano, e in questi Concili le definivano. Così avevano farto gli Apostoli nella questione della Circoncisione dei Gentili convertiti al Cristianesso, e l'autorità di definizioni fimili era tanta, che non dubitavasi di attribuirle allo Spirito Santo.

Le persecuzioni, alle quali soggiacque la Chiesa sino a Costantino, lasciarono rare volte la libertà di soumare simili Congregazioni i alcune ciò non ostante ne surono convocate, e le decisioni di
questi Concili accoppiate alle Sacre Scritture sormarono il Diritto Ecclesiastico del
primi tre Secoli.

156

Le regolazioni dei detti primi Concilj furono messe in scritto, e per l'unione, la quale passava infra le Chiese dei vari diffretti, una adotto le Costituzioni fatte in un' altra quando le parvero giufle, e convenienti alle fue consuetudini -Ciascheduna Chiesa scriffe per suo uso una specie di Rituale, o vogliamo dirlo Corpo di Disciplina, composto delle Co-stituzioni, ch' essa medesima si aveva for-mate, o ch'essa avez adottate, e da que-Re Raccolte sono forse provenuti i Canoni, che corrono col nome di Apostolici, e nei Manoscritti sono intitolati, Canoni amichi, Regoli dei Padri. Un Imperatore, il quale forse è quel medesimo, che creò le Cossituzioni Apostoliche, e vivera verso if fine del secolo quinto sece un ammasso dei Canoni trovati da lui nei vari Rituali delle Chiefe, ed affinche soffero creduti degli Apostoli, e scritti de San Clemente, ne cambiè la costruzione, mettendo l'esposizioni in bocca direttamente degli Apoltoli medelimi, senza elfersi accerto, che in quei Canoni pretes Apostolici s' incontravano molte cose, le quali non erano per ance in ufo al tempo degli Arostoli, e di S. Clemente.

Questi Canoni passarono per Apostolici fra i Greci, come apparisse dal secondo Canone del Concilio di Coftanti nopoli in Trullo (così detto, perchè congregato sotto la Cupola del Palazzo Imperiale) e dalla sesta Novella, o sia Costituzione di Giustiniano a Episanio Patriarca di Costantinopoli, la quale viene
ancora riserita nel principio del nono Canone di Ciovanni Scolastico, cha vissa
sotto il detto Imperatore.

Quanto si Latini Gelafio creato Papz. il di primo Marzo del 492. e morto gi 10. Novemb. 406. in un Concilio di 70. Vescovi convocato in Roma nel 404. dichiaro apocrifi i detti Canoni (Sancta Romana dist. 15.) e con lui si accorda S. ladoro di Siviglia, detto comunemente lipalense, morto nel 639, riferito da Graziano (nel c. Canones dist. 16.) Disnisso di soprannome il Piccolo, su il prin mo a traslatarne dal Greco in Latino cinquantz, e li premise alla sua versione dei Canoni dei Concilj, protestandos peio, che febbene venisse detto, effere degli Apostoli, moltissimi avevano disticoltà di prestarvi assenso. Ma Leone IV. creato Papa fi 12. Aprile dell' anno 847., e morto zi 17. Luglio dell' 853. gli ammi-fe, non ostante che da Papa Gelaso net-Concilio Romano fossero stati meffi nel numero dei libri feritti dagli Eretiei , o Sci.

Un'altra Opera viene attribuita agli Apostoli, e pretesa scritta da S. Clemente, intitolata: Cossituzioni Apostoliche, la quale parimente da Papa Gelasio nel Concilio Romano del 404. su riprovata per apocrifa a detta di Uberto Cardin le Legato Pontificio a Costantinopoli il quale visse nel 1054. Queste Costituzioni effendo Apostoliche, surono riprovate altresì nel secondo Canone del Concisio Cos stantinopolitano in Trullo dell'anno 692. e dichiarate parto corrotto dell' Eretica malizia. Aggiungafi, che le troviamo piene di anacronismi, e di assurdi manitestiffimi. Le giudicano alcuni un' Opera medesima con quella, la quale da San-to Atanasio, e da Eusebis è intico-lata: Dostrina degli Apostoli. Sant' Epifanio ne cita alcuni patti, i quali tono, contrarj a ciò che troviamo al presente, (fi vedaro le Note del Petavio) argomento, che furono corrotte da un secondo falfario.

Sono finalmente attribuiti agli Apoftoli nove Canoni di un Concilio, che
fi pretende sa stato celebrato da essi in
Antiochia (Pagi all' anno 56 n. 3.)
ma che su igneto a tutta l'antichità, e
she

che è fondato unicamente nella falla les zione dell' Epissola xviii. d' Innocenzo I. creato Papa li 24. Novembre del 1407., il quale dà risalto alla Chiesa di Antiochia, allegando il Goncilio congregato a motivo di essa dagli Apostoli in Gerusalemme, leggendosi comunemente: Ecclesiam Antiochenam, qua meruit apud se celebertimum Apostolicum Conventum; quando dovrebbe leggersi: proprer se. Si noti inoltre, che questi pretesi Canoni sono pieni di anacronismi, e che uno di essi non ha senso veruno.

SECONDA EPOCA.

Dopo che Costantino ebbe data sa pace alla Chiesa, su congregato nell' anno 325. il primo Concilio Generale in Nicea composto di 318. Padri, i quali riconebbero contro gli Arriani il Verbo Consustanziale al Padre Eterne. Dei Canoni di queste Concilio ogni Vescovo se ne riportè sece un Esemplare da custodirale negli Archivi della sua Chiesa, e quei Canoni accettati in tutte le Chiese surono da principio l'unico Codice, nel quale se contenesse il Jus Ecclesiastico. Nel progresso a questi Canoni surono aggiuna

de inoltre le Decisioni dei Papi, e dei Vescovi interno a materie di disciplina.

Nella Chiefa R mana da Coffantino affunto all' Impero nel 306. fino a Carlo Magno coronato Imperatore nell' anno 800. vi furono due Codici, quello, che s' intitola l' Antico Eufebio, e la Raccolta di Dionifio il Piccolo.

Sine ad Innocenzo I. Remz non riconosceva altri Canoni suori di quelli del
Concilio Niceno, ai quali erano stati aggiunti quelli del Concilio di Sardi teauto nell' Illirio l'anno 347. contro gli
Arriani, col fine di dare aspetto di antichità alle Appellazioni dei Vascovi alla
Sede Romana, e questi venivano consus
con gli altri di Nicea pel costume degli
antichi di scrivere, e numerare i Canoni
gli uni dopo gli altri senza interruzione, non
ostante che sosse di Concili disserenti,
dond' ebbe origine l'errote degli otto Canoni Niceni, e la disputa intorno il lo-

La disciplina della Chiesa di Cartagine divenuta celebre in Roma per le dispute intorno la Grazia, su giudicata tanto ragionevole, che la Santa Sede adottò i Canoni dei Concili Afficani, tenuti nel tempo del Pontificato d' Innocenzo I. e questa su la seconda aggiunta.

Zo.

Zosimo eletto Papa si 9. Marzo del.

417. e morto si 13. Dicembre del 418.
vi aggiunse i Canoni di tre Concili Greci, tenuti prima dell' Ecumenico Niceno, cioè di quello di Ancira Città della Galazia, congregato nel 314. per ricevere a penitenza coloro, i quali avevano ceduto alla persecuzione; quello di Neocesatea tenuto nel medesimo anno intorno alla disciplina; e quello di Gangra Città della Pastagonia, radunato nel 324. intorno alla Fede, e alla Disciplina; e que-

fin fu la terza aggiunta.

La quarta aggiunta su satta al tempo di San Leone eletto Papa il di primo Settembre dell' anno 440. il quale sece inferire nel Corpo dei Canoni quattro Lettere d' Innocenzo I., che sono le prime Decretali messe nel numero dei Canoni. Imperciocche i Rescritti dei Papi non passavano per Leggi prima che sossenoi inferiti nel Codice Pubblico, e che promulgati, e notificati ricevessero quell' autorità, la quale in materia di Leggi si dice propriamente Canonizzzione i altrimenti deposti negli Archivì, erano conservati, assine servissero di monumenti, dond' è provenuta la disserenza delle due espressioni: reserve in Serinia, e reserve in Canones.

Fa-

Furono finalmente aggiunti alcuni pezzi del Concilio tenuto l'anno 471. in Calcedonia con l'intervento dell' Imperatore Marciano, e della Imperatrice Pul-cheria, e ch' è il IV. Generale di 630. Vescovi, e quattro Legati del Papa San Leone. Vi su condanasto il Concilio di Efeso del 449. come pure Dioscoro, ed Eutiche, i quali ammettevano in Gesti Grifto una fola natura . Vi furono aggiunti inoltre i Canoni del Concilio III. Generale celebrato in Efeso nel 431. sotto Teodosio, composto di più di 200. Vescovi, e dei Legati del Papa Celestino I. eletto li 12 - Settembre del 422, e morto il d) 21. Luglio del 432. Vi fu condannato Nestorio, il quale asseriva due persone in Gesù Cristo, e ricusava alla Beata Vergine il titolo di Madre di Dio , e vi fu condannato ancora Pelagio. Vi furono aggiunti altresì i Canoni del Concilio Provinciale di Antiochia, convocato per la causa di Atanasio, e per trattarvi della Disciplina Ecclesiastica nel 341. fotto gl' Imperatori Costanzo, e Costante nel Pontificato di Giulio I. creato Papa li 6. Febbraro del 337.e morto li 12. Aprile del 352., ed i Canoni del Concilio di Laodicea nella Lidia, che credesi tenuto nel 320. in materia di Discipsina;

e 6.

s finalmente i Caneni del secondo Conellio Generaie congregate in Costantinopoli nell'anno 381. sotto il Papa Damalo eletto il primo Ottobre del 366. e morto si 11. Dicembre del 384. e sotto l'Imperator Teodosso coll'intervento di 150. Vescovi, per confermare il gran Concisso Niceno, e riconoscere la Divinità dello Spirito Santo, combattuta da Macedonio. Vi surono di più aggiunte molte Decretali di Papi, varie Lettere di diversi Santi Vescovi, e alcune Costituzioni degl'Imperatori.

La confusione introdotta nel Codico Romano da tante aggiunte indusse verso l' anno 527. Dienisso detto il Piccolo. oriundo della Seizia, Monaco di professione, ornato della dignità di Abate, 2 intraprendere una nuova Raccolta più efatta nella vertione, e meno imbrogliata nell' ordine . Eg'i ad istanza di Stefano-Vescovo di Solona traslatò dal Greco in Latino i Canoni antichi, aggiunfe al Codice antico i Canoni pretesi Apostolici, e quante Decretali pote dissotterare da Si-ricio creato Papa il di primo Gennaro del 385, e morto li 19. Settembre del 399. sino ad Anastasio II. eletto Papa Ii 24. Novembre del 496, e morto li 17. ovvero 18. Novembre del 498. Questa Rac-

Recoltà alla prima fua comparla acqui-Ab tant'autorità in Roma, che fu intivolata : Il Corpo dei Canoni, e fi fece use di essa fino al tempo delle falle Decreesti In fatti i Papi fi adoperarono a tuti to potere, perchè fosse accertata da tuté to l'Orbe Cristiane; impereiocche in esfa , e particolarmente nelle Decretali cempresevi, contenevanti molte cole contrarie bensi alla Difciplina della Chiefa primi-tiva, ma che ternevano in vantaggio grande della Sede Romana. Il Papa Al driano I. eletto ai 9. Febbraro del 7721 e morto si 26. Dicembre 795. vi riusche farla ricevere da Carlo Magno allora Re dei Franchi, e dipoi Imperatore dell'Occidente. (Vedafi Stefano Baluzio nella Prefazione a Regione Abate Parmiense de disciplina Ecclesiastica.

I Greci oltre ai pretesti Canoni Apostolici, ebbero una Raccotta, che vieu
ne creduta la prima dell'anno 385. nella quase dopo i Canoni Niceni seguono
senza distinzione nè di Concisio, nè distempo, numerati senza interruzione i Cadioni degli altri sei Concilio dell'Oriente,
auni degli altri sei Concilio di Calcedoni
tutti in numero di 165. Questa è quella
Raccotta, che nel Concisio di Calcedoni
se se posta in mezzo al consesso insieme
cogli Evangeli per servirsene di regola
nelle Decisioni.

La fesonda Raccolta di Stefano Vesero di Efeso, fatta dopo il Concilio di Calcedonia, e che porta in fronte il ti-tolo di Godice dei Canoni della Chiesa universale (non perchè contenesse i Ca-200i di tutti i Concili tenuti, ed accettati de trute le Chiese ; me perchè nei primi tempi di questa Raccolta la Chiesa Universale fi rapportava a questo solo Codice nella decisione delle controversie nei Concili) sebbene da principio tosse det-4 Codice dei Canoni dell'Oriente, contiene, oltre i Canoni della prima Raccolta, 3. Canoni del primo Concilio di Coftantinopoli, S. del Concilio di Eto, e ai. del Concilio di Calcedonia, the fommano 197. Canoni . Questo Co-dice su confermato dall'Imperatore Giufiniano nella Novella 131.

Nella terza Raccolta fureno aggiun-

Concilio di Sardica, in tutti 315.

La quarta Raccelta è quella, che fa approvata dal Concilio in Trullo del 692, detto ancora il Quinisesto, perchè serviva di supplemento al V. Concilio Generale, congregato in Costantinopoli nel 553, sotto il Pontificato di Vigilio divesuro Papa legittimo nel Gingno del 538. a morto alli-11. Genn. 555, e sotto l'Impe-

ro di Giustiniano; vi furono condannati gli errori di Origene, e i tre Capitoli in favore di Nestorio compilati da Teodoreto ; e di supplemento inoltre al VI.Concilio Ecumenico, convocato parimente in Costantinopoli nel 680, continuato fino al 681, sotto il Pontificato di Agatone creato Papa li 26. Giugno del 679. e morto li 16. Gennaro del 682. e fotto l'impero di Costantino Pogonato, nel quale furono approvati i cinque primi Concili Generali, e fu deciso, contro i Monoteliti, che in Gesu Cristo vi fossero due volontà . Il sopraddetto Concilio, oltre a 315. Canoni delle Raccolte precedenti, ne adorto 132, della Chiefa Affricana esso medesimo ne sece 122, e vi aggiunse le Lettere Canoniche di San Basilio, e dei Santi Pietro e Dionisio di Alessandria, e di San Gregorio Taumaturgo di Santo Atanafio, di Santo Anfilochio, di San Cirillo, di San Gennadio, ec e non molto dopo fu questo Codice accresciuto dei 22. Canoni del VII. Concilio Ecumenico, che fu il secondo di Nicez, convocato fotte il Papa Adriano I. eletto a' 9. di Febbraro del 772. e morto li 26. Dicembre del 205. e fotto l' Imperatore Coflantino figlinolo di Leone, e d' Irene incominciato in Costantinopoli nel 786.

e tras-

e trasferico il agno leguente a Nicca, composto di 350. Vescori, i quali confermarono il culto delle Sante Immagini contro gl' Iconoclassi.

Comparve finalmente fra i Greci un' altra Raccolta, che suol' essère attribuita 2 Fozio Patriares di Caliantinopoli , poco diversa dalla precedente, nella quale la espressione Filiogne è cancellata dal Simbolo, non vi è l'ottavo Concilio Ecumenico convocato a Costantinopoli nell' 14. Dicembre dell' 867. e morto a' 23. Novembre dell' \$73. e fotto l' Imperatore Bafilio contro lo Scismatico Fozio, il quale fu deposto, e mandato in esilio, e mella Sede Patriarcale fu rimello S. Ignazio, in vece del detto Concilio vi sono i Deereti del Conciliabolo tenuto in Cofiantinopoli nell'anno \$79, nel quale Fozio fu riposto nel Patriarcato dopo la morte di Sant' Ignazio,

Tante leggi, come vogliono chiamarle, disterenti, abbisognando di esser messes in ordine, Giovanni di Antiochia, di soprannome scolastico, cioè Avvocato nel figniscato di altora, il quale mentre eta Preta semplica aveva pubblicato una Raccolta di Canoni, distribuendovi in soctituli i Camoni del Codice della Chiesa u-

#i-

niversale, e radunande sotto un istesse sitelo, o fia capitole quei, cli'erane dell'istesso argomento, creato ch' egli su Patriares di Costantinopoli nel 564. dall' Imperator Giustiniano, imprese a metterle in ordine nella sua Opera, intitolata per questo appunto Nomecanone : compendio della sopradderta sua Raccolta, nel quale i Canoni non fono riferiti intieri. ma il solo senso, e numere coll' aggiunta delle Leggi Imperiali, e segnatamente delle Novelle Coffituzioni di Giustiniano, che si trovavano conformi ai Canoni. Anche Fozio, uomo di vastissima erudizione, feriffe neil' anno 383. un Nemocamene, che contiene gli Elementi del Jus Canonico Greco, e diviso in 14. Titoli, ed ogni Titolo in Capitoli i Canoni fono citati fotto ai Titoli, ai quali convengono, ma non fono recitati; le leggi Ecclesiastiche degl' Imperatori vi sono citate, e riferite in compendio.

In Occidente vi furono di quelli, i quali si contentarono di fare dei compendj dei Canoni. Uno di questi fu nell' anno 515. Ferrando Diacono di Cartagine, il quale divise tutta la materia Canonica in 232. Capitoli, ed in questi di-Aribu) i Canoni, ch' erano concordi. Use) poce dopo la Raccolta dei Canoni fat-

en da Martino Vescovo di Praga, oriundo della Pannonia, Abate del Monasteto Dumiense, morto nel 580. divisa in due parti. La prima contiene i Canoni, che versano intorno alle persone, alle cole, ed ai vizi Ecelesiastici, la seconda comprende quanto spetta ai Laici. A Cre-fconio Vescovo in Africa viene attribuito un Compendio dei Canoni, nel quale fotte 300. Titoli è ridotta la Disciplima Ecclesiastica, citando i Canoni, e i Decreti dei Papi senza recitarne le parole. Un' airra Opera, che porta il nome del medefimo Autore, o vogliamo dirla una seconda- Parce. è la concordia dei Canoni, la quale è parimente distribuita in 300. Titoli , e vi sono riferiti intieri sì là Canoni, come ancora i Decreti dei Papi. Cresconio su il primo ad attribuire autorità Canonica alle Lettere dei Pontefici Romani, quando Dionisio raccogliendole ne aveva fatto un volume a parte. Siccome gl'Imperatori venivano confultati melle materie civili, così i Vescovi erano consultati nelle materie sacre; e perchè un fra questi si distingueva, il Pontefice Romano, egli veniva consultato più frequentemente; le sue risposte erano tenute in maggior conto, e furono conservate con più diligenza, che quelle de-T. xxiv.

gli altri Vescovi, delle quali Ta più parte perirono. Si noti prima di abbandonare questa seconda Epoca, che mentre prima nel Codice venivano riseriti semplicemente i Canoni, e al più gli Atti ancora dei Concilj, in essa incomincio ancora l'industria d'introdurre dei modi artificiosi di farne Raccolte, Compendi, Concordanze di Canoni, Romodonome, e mescuglio consusto di leggi degl'imperatori, di Lettere dei Papi, di Sentenze dei Santi Padri, e dei Decreti dei Concili sotto Titoli particolari.

TERZA EPOCA.

Nell' Occidente dopo la Receblta di Dionisio il Piccole, vi erano altre Gonopilazioni di Canoni, e segnatimente una attribuita a Sant' Isdoro di Siviglia, la quale contiene alcuni Canoni di Tosedo. Quando al principio del Secolo IX. ne comparve una Collezione inimensa col titolo di Corput Canonim Hipianimse, pubblicata sotto il nome d' Isdoro, del quale il Cardinal Baronio serisse nelle Annotazioni al Martirologio nel di A. Aprile di aver letto, che permisse il Topianimone di Mircaroro, sebbene nelle Statape sia intitolato Percerore, ad istituzzione sorse di

plousi. Padri, i musli per untiltà aggiun-gevano al leso nome la denominazione di Passatori. Quella Raccolta conteneva di più delle altre Lettere Decretali degli antichi Papi sino a Damaso creato Papa i di primo di Ottobre del 366, e morto li 30. Dicembre dell' anno 384, quando per altre. Dionisto il Piccolo, il quale ville moleo prima di questo Mercatore, qualumque diligenza aveste messo in ope-🗯 , & per quante opportunità avelle in Rome, mon avere potuto trovare dei si-mei monumenti amiriori a Siricio, crea-to Papa il di primo di Gennaro; del 385. * Mosto li non Settembre 399. Niccolò I. morto ai sa. di Novembre dell' 867. scrolse a braccia aperte sa impostura, e la sosteme, come si poò comprendere da Graziano c. 11. dist. 19. Del carattere di questo Papa scrive Regione Abate Pramicule : Regibut , as Tyrannie imperavit , eifque, ut f. Daninus Orbis. terrarum, au-Soritate prafuit . Egli in equatione dello Scisma infra Sant' Ignazio, e Fozio, citò ambedue a Roma per giudicatli; e mal sodisfatto di certa lettera scrittagli dall' Imperatore Michele, fece sapere ai Prelati Greci di averla facea abbenciare pubblicamente a vicuperio dell' Imperatore. H 2

Si possono leggere le invettive scrittegli degli Arcivescovi Guntario di Colonie, e Laurgardo di Treveri, le quali si trovano negli Annali dei Franchi all' anno 863'.

presso il Pitco.

Incmaro Arcivescovo di Reims nei fuoi Opuscoli al cap. 24. sa fede del tempo del Compilatore, e del Disseminatore della impostura; e da lui sappiamo, che Ricolso creato Arcivescovo di Magonza dell'anno 787. e morto l'anno 814. la portò dalla Spagna. Osseva David Blomdello nei suoi Prolegioni al Pseudo-Isidore cap. 5. che trovandosi in questa Collezione lettere, le quali contengono sostanze del Concilio di Parigi, tenuto nell'anno 829. è indizio, che dopo Ricolso le siano sate fatte delle aggiunte. In satti Benedetto Levita della Chiesa di Magonza nella Presazione alla sua Faragine dice di avere inscrito molte cose, le quali depositate da Ricolso negli Archivi della sua Chiesa, vi erano sate trovate da Autoario parente dell' Arcivescovo, e secondo suo Successore.

Le Decretali supposte nella Collezione del Pseudo-Isidoro sono, cinque di San Clemente creato Papa 2' 24. Settembre dell'anno 67. dell'Era volgare, e che ripunzio ai 3. Dicembre del 76. Tre di Anacleto ereato Papa a' 7. Settembre dell' 83. e morto martire a' 26. Ottobre del 108. Tre di Alessandro I. cresto Papa ai tre Dicembre del 108. e morto martire ai tre Maggio del 117. Due di Sisto I. creato Papa ai 7. Giugno del 317. e merto martire a' 3. Aprile del 127. Una di Telesforo creato Papa ai 5. Aprile del 127. e morto martire ai 5. Giugno del 138. Due d'Igino creato Papa ai 6. Gennaro del 138, e morto mar-tire agli 8. Gennaro del 142. Quattro di Pio I. creato Papa a' 9. Aprile del 142. e morto martire agli 11. Luglio del 150. Una di Aniceto cresto Papa ai 13. Luglie del 150. e morto martire a' 17. Aprile del 161. Tre di Sotero creato Papa ai tre Maggio del 171. e morte martire ai 26. Maggio del 185. Due di Vittore I. cresto Papa si 18. Luglio del 185. e morte martire ai 28. Luglio del 197. Due di Callifto I. creato Papa ai 2. Agosto del 217. e morto martire ai 12. Ottobre del 222. Una di Urbano I. creato Papa ai 13. Ottobre del 223, e morto martire ai 23. Maggio del 230. Due di Damiano create Papa ai 29. Agosto del 230. e morto martire ai 30. Ottobre del 235. Una di Antero creato Papa ai 22. No-vembre del 235. e morto martire ai tre-Gen-H 3

44

Gennaro del 236, Tre di Fabinno creato Papa ai 4. Gennaro del 236. e morro martire il di primo Mazzo del 250. Due di Cornelio cresto Pana ai 2. Giugno del 250, e morto martire ai 14, di Setcombre del 252. Uga di Lucio I. creato Papa ai 18. Ottobre del 252. e morto martire ai tre Marzo del 254, Due di Stefano I. creato Papa ai 10. Aprile 254. e morto martire ai 2. Agosto 257. Due di Dionisio cresto Papa si 19. Settembre del 250. e morto martire si 39 Dicembre del 268. Tre di Felice I. creato Papa si tre Gennaro del 260. e morto il di primo Gennaro del 274. Due di Eutichiano creato Papa ai 3. Gennaro 274. e morto agli & Dicembre 283. Una di Cajo creato Papa ai 16. Dicembre del 283. e morto martire ai 17. Aprile del 295. Due di Marcellino creato Papa ai 22. Dicembre del 295. e morte martire ai 16. Marzo del 304. Due di Marcello L creato Papa ai 21. Maggio del 304. e. morto martire ai 16. Gennaro del 310. Tre di Eusebio creato Papa ai 2. Aprile del 310. e morto si 17. Aprile 310. Di Melchiade creato Papa ai 17. Agosto 314. e morto ai 15. Gennaro 3142 Una letteza intorno alla Chiela primitiva, e alla muniscenza di Coffantino verso della mede-

desima, e una Decretale. Una lecceta del Concilio Niceno a Silvestro, creaco Rapa ai 31. Gennaro del 314. e morto aj 12. Dicembre del 335. e la Risposte di San Silvestro. Una lettera degli Egiziani a Marco creato Papa ai 28. Gennarq del 336. e morto ai 6. Ottobre dele lo stesso anno ,e la Risposta di Marco. Una di Giulio I. creato Papa ai 6. Febbraro del 337. e morto il di primo Aprile 352. Una lettera degli Orientali a Giulio I. e la Risposta di questo Papa. Una lettera di Sant' Atanasio, e degli Egizia, ni a Felice II, divenuto Papa legittimo a' 21. Agosto del 358, per la renunzia fatta in detto giorno da Liberio, e morto, overo dimessos del Pontificato agli II. Novembre del 359, e la Risposta di Belice, anzi ancora una seconda. La lettera terza di Damaso creato Papa i di primo Ortob, del 366, e morto agli 11. Die cembre del 384. scritta a San Girolamo. e la Risposta di questo Santo. Una lettera di un Concilio Affricano a Damaso Papa, e la risposta di Damaso, come pure la quarta lettera del medesimo , la quinta dei Coepiscopi, cioè Vicari dei Vescovi, e la settima ai Vescovi d' Italia. Una lettera di Aurelio Vescovo di Carragine a Damase, e la risposta di Da-H 4 ma-

maso. La prima lettera di Siricio creato Papa il di primo Gennaro del 385. e morto ai 19. Settembre del 399. Due di Anastasio creato Papa ai 9. Ottobre del 399. e morto ai 3. Novembre del 401. La terza Lettera di Sifto III. creato Papa ai 10. Agosto del 432. e morto si 22. Lugho del 440. La lettera 80. di S. Leone il Gande creato Papa il di primo Settembre del 440.e morto ai 3. Novembre del 461. Due di Giovanni I. cresto Papa si 13. Agosto del 523. e morto ai 27. Maggio del 526. Due di Felice IV. creato Papa ai 24. Luglio del 526. a morto ai 25. Settembre del 530. Una di Bonifacio II. eresto Papa ai 28. Setsembre del 530. e morro agli 8. Novembre del 532. Un esemplare di Orazioni a Giustino, e Giustiniano Imperatori. Una di Giovanni II. create Papa ai 23. Genmaro del 533. e morte ai 28. Maggio del 535. La quinta lettera di Agapito crea-20 Papa ai 3. di Giugno del 535. e morto ai 22. Aprile del 536. Una di Silveftro creato Papa ai 30. Maggio del 536. e morto in Giugno del 538. Una lettera di Amatore a Silveftro e la risposta di Silveftro, ch'è la feconda lettera. Una di Pelagio I. crearo Papa ai 18. Aprile del 555, e morto ai 2, Marzo del 560.

Una di Giovanni III. creato Papa il de primo Agosto del 560. e morto ai tra Luglio del 573. Una Decretale di Benadetto I. creato Papa ai 27. Maggio 574. e morto ai 25. Luglio del 578. La I. e la II., la VIII. e la IX. legtera di Palagio II. creato Papa ai 27. Novembre del 578. e morto ai 12. Febbraro del 590. Il Privilegio di Gregorio il Grande, creato Papa ai 3. Settembre del 590. e morto ai 12. Marzo del 604. al Monaftero di San Medardo. La lettera di Falice Vescovo nella Sicilia a San Gregorio il Grande, e la Risposta del Santo Papa, ch'è la 32. del libro XII. Finalmente una lettera di Diodato creato Papa ai 29. Ottobre del 615. e morto ai 7. Novembre del 618.

Le lettere mentovate sone ripiene di massime assatto nuove nella Chiesa di Gesù Cristo, e d' ignoranza crassa, di anacronismi manisesti, indegne della maessossa semplicità dei primi secoli del Cristianesimo, e contrarie alle consuetudini antiche. La scoperta dell' impostura su satta troppo tardi; imperocchè la Corte Romana prevalendosi dell' ignoranza predominante in quei tempi, se ne servi destramente a stabilire sempre più, ed ampliare all' infinito l'autorità, che si en

a arrogara . Le dottrine principali foceciate in questa fraudolente Collezione . fono, che il Papa fia Vescovo universale di tutte la Cristianità : che tutte le cause maggiori debbano effer portate alla Sede Romana i che le gaule dei Vescovi siano riservate al Papa i che il Concilio Generale vaglia effer convocato, e celebraro dal Papa i che nessan Congilio nè Genetale, nè particolare abbia validità di obbligare, se non sia state approvate dak Papa ; che il Papa abbia l'autorità di permettere ai Vescevi di abbandonare le Chiefe, alle quali erano fati elatti, per trasferir a Sedi più doxiziose, ed illu-Bri i che le Apostoliche appellazioni alla Sede Romena fossero in uso prima del Concilio di Sardica, che i Metropolitani non abbiano mai notuto esercitare le loro funzioni Ecclesiastiche prima di avere ottenuto a Roma il Pallio; che sino dai primi tempi del Cristianesimo fosse tenuto per costante, che qualunque Chiesa si al-Inntanasse dalle collumanze, e cetimonie della Chiesa Romana, dovesse esser tenuta per eretica. Da questi principi erronei furono poi dedotte mille e mille falfe conseguenze in favore della Corre Romana, la quale non ebbe: ormai più a soflanere fatica grande per renderfi dilporis ca della Chiefa.

Il Jus intruso dalla fasse Decretale racomincio dopo la morte di Carlo Mazono avvenuta nell'anno 814, a introdutsi mediante la prosonda ignoranza, e la corruttela dei cossumi, e la possanza dei Pappi, e dei Vescovi, divenuti Signori temporali, e possessori di Terre in Sovranità, a in Reudo, non però senza opposizione; imperciocche il Cleto Gallicano ricusava di riconoscere per veri i Monumenti intrusi dal Pseudo-Isidoro, contuttoche Niccolò I. avesse inculcato (Can. Romandost. 19.) che negar sede ad essi, sosse quanto dubitare delle Sacre Scritture.

Verso l'anno 877. Reginone Abate: di Pruyan intraprese di unire. (Natal. A-less. Dissert. Eccl. al Sec. I. dist. xx. Verdi Append. n. 6.) coi Canoni le Scritz, ture dei Santi Padri, e le leggi del Codice Teodosiano. Egli ammasso ancora alcune Lettere Decretali dei Papi, ma intra queste ne framischio diverse delle sup-

poste dal Pseudo-Isidoro.

Burcardo, oriundo di Asia, dallo stato Monacale inalzaro alla Sede Vescovile di Vormazia nel 996. si mise verso l'anno 1008. a formare una Compilazione dei Canoni, distribuita in 20. libri pon più coll'ordine dei tempi, e dei Concili, come solevasi prima, ma secondo l'anno prima prima prima presento l'anno presento l

ordine delle materie. L'Autore dimofirs di non effere ricorso si Frati, ma solamente alle Raccolte precedenti: laonese s'inganna spesse volte, e induce seco in errore Graziano, il quale lo ha feguito

con troppa credulità.

In questo secolo xi. arrivareno i Pontefici Romani al colmo di quella potestà esorbitante, ad appropriarsi la quale si adoperarono da più di otto secoli; imperciocchè comunemente gl'Imperatori di Occidente creando i Papir, e i Vescovi, o almeno approvandoli, dando loso l'Inveflitura, ed efigendone il giuramento di fedeltà ; Ildebrando Monaco di Ciugnì . riuscito Papa ai 22. Aprile del 1073. e morto ni 25. Maggio del 1085. e affunto il nome di Gregorio VIII senza curarfi del consenso dell' Imperatore, proscrisse con suo Deereto le Investiture date dai Laici, scomunico Enrico IV. lo privo dell'Imperio, e pubblico i portentosi suoi 27. Dittati, coi quali flabili la poteftà Ecclesiastica colla rovina della originaria, o naturale potestà dei Sovrani.

Ivone dell'Ordine dei Canonici Regolari di Sant' Agostino, Vescovo di Cartres sul fine dell'x1. secolo compose una Raccolta dei Canoni, alla quale diede il titolo di Decrete, divise in 17. libri, v parti. Dipartes poce dell' ordine di Burcardo, anzi dall'espressioni del medessori si serve delle Decretali supposte del Psesdo-Isidoro, come pure di vari altri Deereti fassi.

Le Raccolte di Reginone, di Burcardo, e d' Ivone, oltre ad avere adoctate le imposture del Pseudo-Isidoro, contengono inserite tutto quello, che nei Camoni dei Concili, nelle Sentenze tronche dei Santi Padri, nelle Lettere Decretali dei Papi, e nelle Leggi degl' Imperatori su trovato savorevole agli Ecclesiastici, e alla Corta Romana, omesso maliziosamente tutto quello, che sosse siato in vantaggio dei Laici, e dei Principi.

Gratiano Monaco Benedettino nato in Chiusi della Toscana si mise l' anno 123, a comporte il samos Decretale, e so termino l' anno 1150, e lo pubblicò nell' anno 1151, col titolo di Concerdia discordantium Canenum, perchè infatti l' Autore si applica a conciliare i Canoni, i quali mostrano di contradirsi. E' Opera è composta di tre Parti, le quali sogliono essere citate diversamente assine di distinguerte.

La prima parte contiene due oggettr principali: i principi del Jus, e le perfone. Quanto ai principi generali Gra-

Ziga

zisap fpicas le dafinizione : e le divisoni del Jug, le varie specie di Leggi, ed i fonti del lus Canonico i materia, che arriva tutta finq alla 29. Diffinzione . Quanto alle persone, tratta di due cole, la prima della Ordinazione dei Chierici, e dei Vescovi, dove & parla dei deveri deeli Ecclefialici, e in namicolare dei Vofoovi delle Regole proferitte da S. Paor lo. di alcuni impedimenti alla promozio: ne agli Ordini, e dell' esercizio delle funzioni Ecclesiastiche . La seconda della Gerarchia della Chiefe, dove si tratta dell' anterità del Papa, della Giusisdizione Beclesaftica, e di molte cole concernenti 1º Ordinazione.

Graziano diede nome di Distinzione alle: Seffiogi di quella prima parte, e della terza, e a quelle della feconda diede il nome, di Cause : perchè in quelle due parti si applica ad accordare le antologie dei Canoni e nella feconda efamina per una parte, e per l'altra le questioni, le quali possono agitarsi nel Foro, o interiore, o efferiore della Chiefa.

La seconda Parte tratta dei Giudizi, e contiene 36. Cause tutte divise in questioni . Quanto viene trattato in quefig. parte, può ridursi a due capi princi-

P8-

pali. Primo, a sid, cha capceme il Pora eleriore. Secondo, a ciò cha concerna il Foro interiore.

Quello, che concerne al Fore efterriore li riferifce a rre capi . Primo alla Simonia, ch' è una delle materie de Giun dizi Criminali . Secondo, alla forma, ed all'ordine giudiciario dei Giudizi-fingolar, mente griminali. Terzo, alla materia dei Giudizi Civili, e Criminali, e quello foggetto è effelo a' vari flati delle persone . Rispetto agli: Ecclesiastici & tratta prima dei diritti, e delitti dei Prelati : dipoi dei diritti e delitti comuni si Cherici superier ri, ed inferiori. Segue ciò, che concerne ai Monaci iedin quarto luogo dei diritti, e delitti comuni ai Cherici, ed ai Laici. Finalmente del Matrimonio, che pure concerne solamente ai Laici, e degl' impedir menti al madelimo. Perchè altre volte la penitenza pubblica era uno di quest' impedimenti: la terza questione della Causa 33. tratra della Penitenza, e per confar guenza di ciò, che concerne al Foro interiore. Queffa questione, ch' è lunghis fima , fu net progreffo divisa dagl' Incenpreti in molte diffinzioni.

La terza parte intitolate Della Camfecracione, tratta delle cole sacre, e contiene cinque Distinzioni. L' Autore co-

min-

enincia dalla Conferrazione delle Chiele, e degli Altari i ed è verifimile, che questa distinzione abbia dato il titolo a tutta questa parte. Passa Grazziano a parlare della Eucaristia, e delle Feste, nesse quali si deve riceverla i dipoi del Battesimo, e della Confermazione, ch'erano i tre Sacramenti, dei quali gli rimaneva di parlare i poishè avea dichiarato l'Ordine, e la Estrema Unzione nella prima parte i la Penitenza, ed il Matrimonio nella seconda. Finalmente la quinta distinzione tratta del Digiuno, del culto delle Immagini, e della dottrina della Santissima Trinicà.

Il vocabolo Palea, che di tratto in tratto fi trova in questo libro alla testa di alcuni Canoni, e che ha tenuto in efercizio le fantastiche congetture dei Comentatori, serve a indicare cose, le quali hanno minore autorità delle altre, e che sono state aggiunte a quest' Opera depo ch' era finira.

Nel citare il Decreto, perchè i Capitoli hanno il nome di Ganoni, fi cita primieramente la prima parola del Ganome, e dipoi il numero di essi, e questa maniera di citare è comune a tutte trele parti. Per dinotare la prima parte si aggiunge solamente la Distinzione, e il numero di quelta. Per esempie: Can. Obisum 16. difiin. 61. Per notare la seconda
Farte, dopo il numero del Canone si mette una cifra maiuscola Romana, che indica il numero della Causa, e poscia la
questione, ed il numero di questa cost:
Can. Saccidotibus 41. II. Quast. 1. Si eccettui però la Causa 33. nella quale si
parla della Penitenza, e che si cita per
Distinzioni, come la prima Parte, aggiungendosi de Poenisentia. Verbi gratia: Can.
Porfesta 8. distin. 8. de Poenis. La terza Parte si cita per Distinzioni, come la
prima, aggiuntovi de Conservatione; per
assempio: Can. Nome 9. distin. 1. de Confeoratione.

Molti errori furono per ordime dei Papi corretti nella Collezione
di Graziano i molti passi restituiti alla vora lezione, molti dichiarati apocrisi i ma
molti più errori vi sono restari. Vi sono
rimaste singolarmente le importantissime
imposture del Pseudo-Isidoro. Sebbene questa Raecolta contenesse moltissime cose
vantaggiose si Pontessei Romani, nulladimeno per esservi alcuni passi, che mettono in vista la diversità della disciplina
presente da quella della Chiesa primitiva,
i Papi non l'approvarono espressammente
seppero però adoperarsi in modo, che a

paco a poça il Degreto di Graziano fu accettato come autentico in tutto l'Occidente.

Vedutoli l'esto venturolo dell'opera di Graziano, molti s' invogliarono di raccogliare le Dacretall, dei Pontesici. Il prima a farlo di autorità privata su Bernardo Balbo Proposto di Pavia, e dipoi Vescovo di Facnza, il quale raccolse le Decretali, e le Costituzioni Pontiscie si no a Celestino III, creato Papa ai 28. Margo del 1191, e morto ai 7, Gennaro del 1198.

Nel secolo XIII. trovismo una seconda Raccolta satta da tre Autori, Gilberro, Adamo, e Giovanni Gallense, il quale ultimo aggiunse alla due Collezioni dai dua primi, i Rescritti di Celestino III.

e illustre tutto coi suoi Scolj.

La terza: Raccolta fu fatta, da Bernasdo Maggiore di Compostelli, detta la
Raccolta Romana; ma perchè non serviva all'uso dei Giudizi, Innocenzo Ill.
eresto Papa agli & Gen. 1198. e morto ai
20. Luglio del 1216. incaricò nell'anno
1218. Pietro da Benevento suo Notaro di
pubblicarno una munita d'autorità Pontificia, la prima volta, che di autorità pubblica sa stata satta una Raccolta del GiusPentificio.

Sot-

Sotto il Pontificato del medefimo Insocenzio III. il anno 1217, fu fasta la quarta Raccolta in occasione del IV. Conculio Lateranense, nel quate surono fasti 72. Canoni, e a questi surono aggiunte le Decretali, e i Rescritti, che uscisono pei cioque anni di mezzo, dopo la terza Raccolta.

La quinta Raccolta fu fatta da Tancredi Arcidiacono: di Bologna, e in effa vi fono le Cossituzioni di Onorio III. creato Papa li 21. Luglio 1216 e mosto ai 18. Marzo del 1227. sotto il di eni nome si disegnava: di pubblicarla, perchè un'altra ne meditava Gregorio IX. suscessore di Onorio III. disotterrata nella Biblioteca di Albi. Fu fatta sampare in Tolosa nel 1645. da Innocenzo Cirenio Cancelliere dell'Accadensia in qualla Ciatà, con l'aggiunta di Glosso dottissima utili alla cognizione del Gius, a alla Staria di quei tempi.

Gregorio IX. creato Papa ai 20. Marazo del 1227: e. morto ai 22. Agosto del 1241. per formare un Codice Pontificale a gara del Codice di Giustiniana, che servisse di base alla Monarchia Ecolesia dira universale, delle precedenti Collezioni, delle Decretali, e dei Rescritti dei Papi ne sormò una sola, la quale

por-

porta il nome di lui, ed è ordinariamente il secondo volume del Gius Canonico. Non contiene quali verun Canone dei Concili, ne passo dei Santi Padri, ma è una tessitura di pezzi delle sue Decretali e di quelle dei Papi suoi predecessori fino ad Alessandro III. creato Papa ai 7. Settembre del 1159, e morto ai 17. Agosto 1181. A sormare quest' Opera, Gregorio si ser-vi di Raimondo di Pennasorte Domenicano della Catalogna, la pubblicò, e l' approvo l' anno 1271. Quelta Collezione ha il nome di Extra, perchè è sepsrata dal Decreto di Graziano, che prima fola componeva il Corpo dei Canoni; è divisa in V. libri, e ogni libro è suddivifo in titeli, e ogni titolo in capitoli, e fi cita così : Cap. Gravis II. Extra. de refiet. fpeliet. Le materie trattate nei cinque libri fono contenute nelle cinque prrole del verfo seguente:

Judex , Judicium , Cleras, Connubio, Crimen .

Il primo libro, che tratta dei Giudici, può ridursi a quattro capi. Il primo titolo è della Santiffina Trinità, perchè così incomincia anche il Codice di Giustiniano, che si voleva imitare. Il sesondo del Gius in generale. Il terzo della Persane Ecclesiastiche a de' deveti dei GiuGiudici Ordinari, dei Giudici delegati a Il quarto di ciò, che precede i Giudizi, cioè dei Patti, delle Transazioni.

Il secondo libro, che tratta dei Giudizi, può parimente ridursi a quattre capi principali. 1, a ciò che riguarda i Giudizi in generale: 2, a tutte le formalità, ceste quali s' incomincia una lite, come sono le citazioni, la contestazione della causa ec. 3, a tutto ciò, che riguarda il progresso di una lite, 4, a ciò che concerne il fine di una lite, cioè la fenten-

za e la cofa giudicata.

Il terzo libro, che tratta degli Ecclefiastici, ha cinque capi principali. 1.la vertà dei Cherici. 2. i beni Ecclefiastici. 3. i beni, e diritti temporali degli Ecclefiastici. 4. lo stato Monastico, e i Voti. 5. i doveri dei Cherici, le loto sunzioni, e immunità.

Il quarto libro, che ha per eggetto i Matrimoni, tratta dei Matrimoni in se medesimi, dei loro impedimenti, e sinalmente dei loro scioglimenti, e degli effetti.

Il quinto libro, che tratta delle materie criminali, infegna da principio la maniera di formare un Processo criminalei in fecondo luogo fa il novero dei delittie finalmente prescrive le pene Canoniche per punirli. 190

Perché dapo Grégorio Idorrano preibite le Colletioni private dell' Cocidente, cosserono per qualche tempo le Rescotte delle Decretali fine a Benifseio VIII. cresto Papa zi 24. Settemb. 1294. e merto tali az. Ottobre del bizer il iquale incaricò tre Cardinali di formare mas compilazione di Decreti s chienfin intitolare il le-An libro dello Decretali s perchè du ungiunta ai cinque libri di Gregorio IX. Bonifazio volte, che ferviffe di Supplemento alle Decretali, pinttofin che incominenre una Raccolta nuova, affinche mon re-Raffero inutili gli efemplari delle Decreteli . In fatti non effendo per anche fiventata la flampa , una intrella compila-zione avrebbe obbligato autroppe spese, e brighe Sono contenute in quella Ruc-· colta principalmente le Collitazioni d'Innocenzo IV. creato Papa ai 24. Giereno del 1243, e morto ai 13. Dicembra del 1254. di Gregorio K. cresto Papa il di primo Settembre del 1271, e morco seli 11. Gennaro del 1276., di Niccolò : Ml. creato Papa ai 25. Novembre del 1277. e morto si 22. Azofto del 1286., e di Bonitazio medesimo, e inoltre dei dae Concilj di Liene tenuti, uno fotto fanocenzo IV. l'anno 1234. e l'altro fot-to Gregorio X. l'anno 1272. Seguita l' ordine medesimo della Sempliazione Gregoriana, ed è parmente divisa en cinque libri. Si cita come te Decretali, a riserva che in vece di Extra, si meste inser-

Le Clementine vontengone le Decretali di Glemente V. creato Papa ai 214. Luglio 1305, e morto ai 20. Aprile 1314. e i suoi Docreti nel Gonchio di Vienna nel Delfinano renuto nel 1311, e surono pubblicase da Giovanni XXII. suo succifore, creato Papa si 7. Agosto 2316. e morto 2i 5. Dicembre 1334. Quest' Opera è divisa, come le Decretali, ed il Seafo, e si cita del pari sol falo rambiamento siell' Estrad, o in sesso in quello di Clementosian,

L'Eficaraganti sono quelle di Gievanni XXII. o le Comuni. Questo termine era adoperato altre volte per significare cit, che non era in Grazimo, e che aveva la idenominazione di Antiqui Ganoner, ed eta eleme volte cuare? In Antiquir. Ma dipoi su attribuire a delle Gosticazioni erranti fuori del Corpo delle Collezioni Canoniche, e le prime sono di Giovanni XXII. in numero di venti raccolte di autorità del andesmo, verso l'anno 1340, di autorità pivara, come alcumi pretendono, distribuiro sotte esa.

Le seconde Estravaganti sono dette Cemnni, perchè sono di vari Papi: ve ne sono di Eugenio IV. creato Papa ai 2. Marzo 1431. e morto ai 23. Febbraja 1447., di Calisto III. crearo Papa agli 2. Aprile del 1455. e morto ai 6. Agosto del 1458., di Paolo II. creato Papa a'31. Agosto del 1464. e morto ai 28. Luglio del 1471., di Sisto IV., il quale essendo salto alla Sede Pontiscale ai 9. Agosto 1471. e morto ai 12. Agosto del 1484., è segno, che la Raccolta sia stata satta verso questo tempo.

A Giovanni XXII. fogliono effere attribuite le Regole della Cancelleria Romana, le quali servono in Roma di norma per la provvisione ai Benefizi, ed altre spedizioni, e per la Giudicatura, e durano quanto la vita del Papa. Imperciocchè il Successore dopo incoronate adotta le Regole del suo Predecessore. o ne sa delle nuove, e le pubblica in proprio nome, imitando così gli Editti dei Pretori Romani. Quefte sono leggi particolati concernenti la fola Curia Romana, fuori della quale non hanno alcuna ombra di regione di obbligare. Ma la Corte di Roma ha sempre sapute fervirsi con artificio-

ficiosa abilità delle occasioni favorevoli della debolezza, o discordia dei Principi, e della ignoranza dei Popelii nè mancano mai al Clero pretesti, che spirano ze-10, per velare i mezzi, che clandestinamente adopera, affine di arrivare al Dispotismo universale per vie rimote, e indirette. I pretesi Diritti immensi intorno alla provvisione ai Benefizj fono pafsati nei Pontefici Romani per la superstizione, disattenzione, o cessione dei Principi. Ma nelle materie concernenti la la Religione non ha luogo la prescrizione. I Diritti dei Principi sono essenziali alla loro Poteftà, e derivanti dalla natura della Maestà, la quale versa in tutti gli affari dei Cittadini, che possano soggiacere alla direzione del Sovrano, il quale perciò non è in arbitrio di rinunziare a tali Diritti, e se vi avesse rinunziato, la renunzia non può mai esfere assoluta, e di Roma è egli irrevocabile. Il Vescovo Proprietario dei Beni Ecelesiastici neiterzitori di tutto l' Orbe Cristiano per disporne a suo beneplacito? Che diritto ha il Papa di conferire i Benefizi vacanti negli Stati dei Principi in certi mesi dell' anno? di riceverne le rassegne, anz prevenire legittimi Collatori in certe circostanze immaginate per ampliare la sua autorità, a pre-T. unie.

194

a pregiudizio della originaria autorità dei Sovrani, di nominare ai Benefizi di quei. che muojono in Corte di Roma? Che diritto ha il Pontefice Romano sopra le Rendite di un Renefizio nel territorio altrui, perchè in caso di mutazione gli si paghi almeno un' annata? In tanti secoli, nei quali non riscuoteva tributo alcuno dalle altre Chiese, anzi le assisteva con le ricchezze della sua era egli meno Caro della Chiesa Criftiana? Il Principa non governerà mai in Sovranità elesiastici dei suoi Stati, se le grazie delle quali il folo carattere gli rende capaci, dipenderanno unicamente dal Papa. Sino a tanto che farà così, eglino faranno ogni sforzo per infinuarfi nel favore del Pontefice e lo riconosceranno per loro Sovrano; nel qual caso, arbitro egli di coloro, i quali maneggiano le coscienze del Popolo, goderà sopra di questa autorità maggiore di quella del Principe. Le Storie sì antiche che recenti sono tutte pur troppo ripiene di esempi funesti della influenza degli Ecclesiastici nei Popoli. La Corte di Roma ha capito amaraviglia, che per mantenere in vigore la fua possanza, era necessario molto danazo, e buon numero di sue creature, e di suoi partigiani in ogni Stato. Le dispense.

se, se aspettative, le annate, i tributi del Clero, la collazione dei Benesizi, in somma la materia delle regole della Cancelleria Romana sono stati i canali, per i quali da tutti gli Stati dell' Europa si scaricarono ricchezze immense a Roma.

L' istituzione degli Ordini Regolari con tanti esorbitanti privilegi, che dalla Vescovile soprintendenza li sottraggono. procurò al Papa novelli Sudditi, innumerabili intereffati a conservare da per tutto la Sovranità. Le prerogative annelle alla Dignità Cardinalizia per pareggiarla alle Tefte Coronate, sono lacci tesi dalla Corte Romana ai Principi, e ai Sudditi, per farsi delle creature, e per rapire l' autorità agli uni, ed estinguere la fedelnegli altri. Per quanto sia a questi tempi stata moderata la potenza dei Papi, ella è ancora grande quanto basta . perchè si lusinghino, e tentino di allargarla di nuovo, ed i Sovrani avranno sempre da temere, fino a tanto che i Vescovi saranno trattati da sudditi della Corte Romana, e che i Regolari viveranno esenti dalla Giurisdizione Ordinaria, che il danaro scorrerà a Roma in abbondanza, e che le grazie, delle quali i Principi trascurano, che quella Corte disponga, le acquisteranno partigiani. Pio

30 r

Pio IV. creato Papa ai 26. Dicembre del 1559, e morto ai 6. Dicembre 3565. elesse alcuni Cardinali . ed altre persone di dottrina, affinchè correggessero il Decreto di Graziano confiontandolo coi sonti. Pio V. suo Successore, creato Papa ai 7. Gennaro 1566. e morto il dì primo Maggio 1572. ne aggiunse degli altri, e l' Opera fu finita fotto il Pontificato di Gregorio XIII. creato Papa ai 3 Maggio del 1572.e morto a'10. Aprile 1585, e da lui pubblicata l' anno 1582. Non vi ha però chi s' immagini che si abbia voluto, che questa correzione versasse intorno alle verità più importanti, come in uno dei Paragrafi di fopra notammo.

L'estensione di autorità, che le false Decretali avevano data ai Papi, degenerò in abuso per i disordini, che avevano inondata la Chiesa nei secoli XII.

E XIII. e iquali si moltiplicarono al tempo dello Scisma sotto gli Antipapi. Sospirando pertanto tutto il Mondo Crissiano una Risorma generale, la intraprese
il Concilio di Costanza, congregato nel
1414. e continuato sino al 1418. ma quando arrivò al punto delle pretensioni dei
Papi, dei privilegi dei Cardinali, e delle
nuove usanze prosicue alla Corte Roma-

na, incontrò tante opposizioni, che su coltretto a separarsi senza compirle.

La Riforma non ebbe esto migliore nel Concilio di Basilea congregatosi l'anno 1431, dopo il quale le Nazioni trovando vana la speranza, che la Corte di Roma abbandonasse in nessuna parte le sue pretensioni, massime, e usanze, si applicarono al partito di fare ciascheduna in particolare le Risorme, che giudicava necessarie, e di oppossi validamente alla usurpazioni, e ai continui attentati della Corte di Roma.

Il Concilio di Trento incominciato ai 16. di Dicembre del 1545.e finito nel 1563. corresse molte cose, ma vari punti importanti, come sarebbe a dire, la Istituzione dei Vescovi, la Residerza, a memorabili a tri punti concernenti le pretensioni della Corte di Roma non vi

furon decifi .

Scorse le tre Epoche proposte da principio, per non lasciare intatta nessuna delle not zie generali, che possono servire in qualche maniera di silo nel laberinto del Gius Canonico, dentro a' cui inestricabili rigiri si è appiattara l' industria sempre vigilante della Corte Romana, mi avvio al sine, dichiarando le varie specie di Costituzioni Pontiscie.

z L

Le Costituzioni Pontificie Generali altre sono Editti satti dal Papa di suo proprio movimento per il buon ordine della Chiesa; altre sono Decreti satti dal Papa col consenso del Sacro Collegio dei Cardinali, che soleva nei primi secoli fare nel Concilio Romano; altre sono Rescritti, ovvero Lettere Decretali, nelle quali il Papa con cognizione della Cansarissimo ai Prelati, dai quali è consultato, o ai privati, dai quali è supplicato. Queste ultime Costituzioni sono in se medesime, e nella loro origine particolari, e diventano pubbliche, quando vengono inserite nel Corpo del Gius, a intento di sarle passare per Leggi.

Le Cossituzioni Personali, cioè che concerneno solamente le persone particolari, altre sono Decreti propriamente cesì detti, cioè Giudizi pronunziati dal Papa con cognizione della Causa, dopo aver' egli medesimo ascoltate giuridicamente le Parti i altre sono Segnature, cioè Suppliche, alle quali viene risposto colla sola Segnatura, o sottoscrizione del Papa i altre sono Mandati, o sia Ordinazioni, termine usato solamente in materia di Benesizi, e singolarmente per significare le provvisioni anticipate di un benesizio, che non sia per anche va-

cante. I Mandati altri sono de providendo, ed altri de non providende, I Mandati de previdendo, ch' ebbero origine da Alessandro III. creato Papa ai 7. Settembre 1159. e morto ai 17. Agosto 1181. sono l'ordine del Papa ad un Vescovo, o sia Ordinario, di provvedere il tal Cherico del tal Benefizio. Questi Mandati istituiti a favore dei Cherici poveri ordinati senza titolo di Benefizio, erano ordinariamente un mero avviso, ma perchè i Collatori non gli davano sempre ascolto , comprendesi dalla quinta lettera d'Innecenzo III. che in tal caso il Papa alte prime Lettere faceva succedere le seconde, le quali contenevano ordine espresso i e se anche queste riuscivano inefficaci, aggiungeva le terze, dette esecutorie, colle quali il Papa incaricava altra persona diversa dal Collatore della esecuzione del Mandato Apostolico, nel quale conferiva il Benefizio, e spesse volte quefte Lettere contenevano la Clausula irritante, ciuè cassavano, e annullavano qualunque nomirazione fatta di altra persona. Ma perchè questa moltiplicazione di Lettere imbarazzava, e nuoceva al Mandatario, Bonifacio VIII. creato Papa ai 24. Dicembre del 1294. e morto agli 11. Ottobre del 1303. uni l'avvilo, l'ordi-14

ne, e l'esecuzione in una sola Lettera. Apostolica, e così si continuò a praticare, aggiungendovi spesse volte il Decreto d'irritazione di quanto gli Ordinarj avessero fatto contro il Rescristo.

Questi Mandati diedero occasione alle Aspettative, e alle Riserve, imperciocchè i Papi per conferire un Benefizio, non aspettavano sempre che sosse vacante, ma vollero essere in libertà di consezirlo, quando vacasse, a chi allora più piacesse. L' Aspettativa è un Mandato de providendo una tale persona di un tal Benefizio non per anco vacante.

La Riserva è un Mandato de non providendo, col quale il Papa si riserva la collazione di un tale Benesizio, e anaulla ogni altra nominazione diversa da quel-

la, ch'egli vorrà fare.

I Mandati relativamente alla forma, nella quale sono concepiti, e alle persone, alle quali sono concessi, o sono in forma communi, in forma pauperum, in forma secundum Apostolum, e sono quelli, nei quali il Papa incarica un Ordinario di dare un Benefizio conveniente ad un Cherico ordinato da lui senza titolo. Si dicono, in forma communi, ovveto pauperum; perchè surono da principio issituiti per soli poveti, e si dicono secundum A-

possolum, perchè sono sondati, ved. Can. secundum Apostolum 16. Extra. de Prabon. o sono Mandati in sorma nova, o sia graziosa, ovvero in sorma dignum, e sono quelli, che il Papa concede per pura liberalità, senza riguardo alla povertà della persona, ma unicamente al meritosi dicono in sorma nova, ovvero graziosa, perchè altre volte il Papa non discendeva ad una tale liberalità, se non a motivo della povertà della persona, e perchè sono di mera grazia; si d cono in sorma dignum, perchè incominciano dalla parole seguenti: Dignum arbitramur.

La quarta specie di Costituzioni perfonali sono i Rescritti speciali, cioè quelli, che il Papa dà per soli affari dei privati, e che non hanno vigore fuori delle persone, le quali vi sono comprese. Il Rescritto è una concessione del Papa, il quale ritponde in scritto, e con lettere autentiche secondo il Gius, o la ragione alla Supplica presentatagli da alcuno. Nel che si noti primo, che le sole Lettere emanate dal Papa si nominano Rescritti 5 secondo, che il Rescritto non vale se non sia in scritto, e se le Lettere non siano autentiche; terzo, che il Papa col Rescritto flabilisce un particolare, e ordina di farlo in virtù della sua Delegazione.

1 5 1 Re-

I Rescritti sono di Giustizia, o di Grazia. I Rescritti di giustizia servono a sir rende: giustizia a un particolare, come per etempo i Monitori, le Delegagioni dei Giudici.

I Resertiti di Grazia sono quelli, mei quali il Papa concede alcuna cosa per pura liberalità, come sono le Dispense, le Indulgenze, i Brevi della Penitenzieria, le provvisioni dei Benefizi, i Mandati de

providende .

I Rescritti sì di Grazia, che di Giufizia sono differenti quanto alla forma . I. Il Papa fegna i Rescritti di Grazia colla parcla fat, e quei di Giustizia con la parola placet . La clausula motu proprio, aggiunta al Rescritto di Grazia è un'applicazione del favore, che nelle materie Beneficiarie discarica l'impetrante di quanto potesse avere di odioso nel suo Diritto, o di omesso nella Supplica, per quella claufula presumendosi, che non abbia presentato Supplica alcuna. Coloro, ai quali încombe l'ufizio di sigillare i Rescritti . li fegnano con la parola concessum. Il solo Penitenziere segna col fiat, perchè l' assoluzione è sempre una grazia, e non fegna mai motu proprio, perche l'affoluzione vuol'effer dimandata.

II. Nelle lettere di Grazia il nome

del Papa posto nel principio della prima linea, è scritto tutto in lettere majusco-le, ma nelle lettere di Giustizia è majuscola la sola lettera iniziale.

III. Quando la spedizione si fa im piombo, e in bulla, sì quello, che questa allacciasi cel cordone di canapa per le lettere di Giustizia, e di seta per quelle di Grazia.

Quanto poi al Diritto, e agli effetti prodotti, I. I Rescritti di Giustizia non conferiscono un auovo Diritto i quei di Grazia lo conferiscono senza bisogno di effere esaminati in causa, procedendovi de plano, & sino strepira, purchè non vi sia contesa per motivo di surrezione, ovvero di orrezione, o che non vi sia inserita la clausula vocatis vocandis, nel qual caso colui, al quale il Rescritto è indirizzato, lo esamina come Giudice Delegato.

Vi è surrezione, quando si tace la verità, e orrezione qualora si allega qual-

che falfità.

II. Il Rescritto di Grazia dura secondo il Cius Canonico, un solo anno, quando quello di Giustizia in perpetuo.

III. Alla morte del Concedente prima che il Delegato abbia cominciato ad efescitare la sua Giurisdizione (che altremolte incominciava alla Contessazione in:

I 6 Cau

Causa, oggi incomincia alla semplice citazione) periscono le lettere di Giustizia, con così le lettere di Grazia; e se il Papa morisse prima della spedizione dopo segnata la Supplica, il Successore dee farle spedire.

IV.Le lettere di Giustizia hanno luogo dal tempo della presentazione al Giudica Delegato, e non dalla Data, eccettuati due casi. Il primo, se nel medesmo assare vi sossero molti Rescritti indirizzati a diversi Giudici Delegati, il posteriore sarebbe rigettato come surrettizio il secondo, se nel secondo Rescritto in specialità derogasse al primo, o se il primo sosse generale, e il secondo speciale, perchè in suro generi per speciem derogatur. Nelle lettere di Grazia si ha sempre riguardo alla Data i dimodochè instra due provveduti del medessimo Benesizio, qui prier estante priore estante primo estante di surre e

V. I Reseritti di Giustizia sono di Gius rigoroso, e non si estendono a re ed rem, a persona ad personam, a loco ad locum, non possono obbligare la Parte a comparire dinanzi al Giudice lontano dalla Diocesi della medesima più di due piccole giornate, o di una, secondo il Concilio di Trente, e debbone essere indivizzati a' Giudici nominati, altrimenti sono aulli.

I Rescritei di Grazia sono savoreveli iciò non pertanto in materia beneficiaria non si estendono da un genere di vacanza ad un alcro.

I Rescritti di Giustizia, e di Grazia hanno più cose comuni i prima debbono contenere l'anno, il giorno, l'indizione della soro Data, e sa segnatura del Papa.

II. Gli Speciali derogano ai Gane-

rali.

III. Il Gius Comune serve a dichiarare quanto avessero di dubbioso.

IV. La surrezione, o l'orrezione li

rendono nulli.

La surrezione, o orrezione rendono nullo pleno jure il Rescritto di Grazia, e il consenso della Parte avversaria non può convalidare, quia privatorum passis Jus

publicum restringi non porest.

Nel Rescritto di Giustizia il consenso delle Parti può servire a convalidarlo aon ostante la surrezione, ovvero
orrezione; ma se la Parte non consente,
si distingue nell' impetrante l' ignoranza
dal dolo. Se vi è dolo, il Delega o dee
astenersi dal giudicare, e rimettere le Parti all'Ordinario, perchè Homini dolus
suus patrecinari non debet. Qualora vi sia
orrezione, si presume delo, perchè non
è pro-

è probabile, che per pura femplicità si al-leghi una salsità. Se vi sia sola ignoranza, o che la verità taciuta, e la falsità allegata è di poca importanza, dimodochè paja, che secondo il Gius comune il Papa avrebbe concesso la grazia, il Giudice conosce l'affare, e lo decide, non già secondo la torma del Rescritto, ma soltanto secondo il Gius comune; che se la surrezione, ovvero orrezione è in materia importante, e l'esposizione sincera avrebbe indotto il Papa a non concedere la grazia, il Giudice Delegato conosce solamente la verità della Supplica, e i medesimi motivi, i quali avrebbero indotto il Papa a non delegare, debbono indurre lui a non conoscere la causa. Ouando il Rescritto contenga molti capi, dei quali uno solo ve ne sia ottenuto con dolo . tutto resta viziato; se senza doso, il capo ottenuto mediante l'esposizione falsa, è il folo invalido, il rimanente è valido,

I Rescritti vanno spediti o per Segnatura, o per Breve, o per Bolla.

La Segnatura è una Scrittura in carta, che contiene prima la Supplica, e poi al fine di essa la Segnatura del Papa, o del suo Commissario; la dichiarazione della Grazia concessa dal Papa con la clausula; e la data sene, alcun Sigillo.

Il Breve è una spedizione della Cancelleria, o della Penitenzieria del Papa fenza preambulo; fi fa in carta, e alcune volta in pergamena; contiene in cima il nome del Papa separato dal rimanente i il corpo del Breve, che comincia Dilelio, contiene dopo senza preambolo ciò, che il Papa concede con le clausule ; vi è la sottoscrizione di un ufiziale del Papa, e il Sigillo in cera rofla improntato con 1? anello del Pescatore (detto così, perchè ha l' impronta di San Pietro Pescatore) di dietro vi è la mansione. I Brevi contenenti Indulgenze, Privilegi ec. sono inviati aperti; quelli, che contengono affoluzioni, delegazioni ec. fono fpediti ching.

La Bolla è un Rescritto in pergamena in maniera estesa, abbasso della quale pende un sigisto di piombo allacciato con canapa, o seta, ed esso rappresenta da una parte le immagini dei Santi Pietro e Paolo, e nell'altra vi è il nome del Papa, e l'anno del suo Pontissicato, e se il Papa non è per anche incoronato, da questa parte non vi è cosa alcuna.

Ecco rintracciata l'origine del Gius Canonico, seguitato questo nei suoi progressi, e notate le sue variazioni corrispondenti ai cambiamenti degl'interessi della Cotte Ro-

ma-

mana, affinche la pubblica Sapienza pemetrando a traverso ai veli misteriosi, nei quali è tenuto involto, veda a discoperto qual conto abbia da farne nelle sue provvidenze per il buon ordine dello Stato.

In generale averà cagionato stupore, che i Papi giudichino personalmente di controversie, e materie concernenti la loro propria autorità, e che esti medesimi si costituiscano Giudici nella causa propria, e nel proprio interesse. Eglino, sebbene Sublimati al di sopra degli altri per la dignita della loro Sede nella Chiefa, fono però soggetti ai medesimi affetti, e alle passioni medesime degli altri per avviso irrefragabile di San Paolo, che: Omnir Pontifex assumptus, & ipse circumdatu, eft infirmitate, & propterea, quemadmoaum pro populo, ita etiam pro semetipso, debet offerere pro peccatis. Laonde non è da Aupita, se i Pontefici Romani si sono lasciati indurre dagli adulatori a pretenfioni esorbitanti, per le quali tante turbolenze infortero, nella Chiefa, come rifletteva fag-giamente l'illustre Cardinal Contarini uno dei nove Prelati eletti da Paolo III. creato Papa ai tre di Ottobre del 1534. e morto ai 10. Novembre 1549. ed obbligati con giuramento ad esporre sinceramente gli abufi, che dovessero essere riforformati dal Concilio di Trento: Nimio quidem affessu student Pontificis austoritatem amplificare, adeo ut eorum quidam non vereantur dicere, voluntatem Pontificis regulam esse quamdam, qua ejus astiones disigantur, neque in sure positivo constituendo, aut abrogando, aut etiam dispensando, regulam quampiam Pontifici esse constitutam. Hac destrina, seu positivo adeo falsa, adeo cepugnans sensui communi, adeo contraria dostrina Christiana, adeo depravat universi Populi Christiani gubernatienem, ut nibis perniciosius inveniri posuerit.

Le Dec sioni, e gli Statuti degli Ecclesiastici hanno subordin zioni estenziali · alle Leggi dello Stato, nel quale è la Chiesa, ed il Principe, il di cui diritto originatio è di comandare assolutamente, e inappellabilmente nella sua Società, e perciò di non riconoscere in terra potestà superiore, dalla quale egli dipenda, mentre da lui dipende ogni affare, che possa importare al bene dello Stato, ha diritto di farne esame, e giudizio; e quanto la dignità degli Ecclesiastici è più eminente, santopiù è necessario di vegliare a mante. nerli nel buon ordine, e in subordinazione affinche non introducano abusi nocivi al Pubblico, competendo al Principe in questa parce tanta autorità, quanta gli è

ne-

necessaria per mantenere la pubblica sicurezza, e tranquillica; considerazione, alla quale devono cedere tutte le altre-

Anzi: perchè i Principi divenuti Crifliani accoppiatono nella loro persona alla qualità di protettori dei loro Sudditi, la quale avevano originariamente, l'alera di protettori della Chiela, gli Ecclesiastici fono doppiamente foggetti all' autorità del Principe i imperclocche la loro qualità di Cittadini gli affoggetta alla potefta politica , come tutti gli skri Sudditis e la loro qualità di Ecclefiaftici gli afloggetts al Protettore della Ghiels, e dei Canoni. Così si attribuiscone, è pur troppo vere, francamente nel loro Gius Canonico dift 63. e 96. efenzione dai Principi anzi autorità fopra di questi. Ma che valore ha în causa propria, e a pregindizio dei Diritti originari, ed effenziali dei Sovrani una tanto mostruola pretensione? I Canoni fatti dagli Ecclesiastici hanno bensì forza di provare a loro favore fingolarmente in causa propria, e tal forza dovrebbe averla quella sentenza d' Innocenzo IV. creato Papa ai 24. Giugno del 1243. e morto ai 13. Dicembre del 1254. il quale suppone, che non sia neppure da mettersi in dubbio, se gli Ecclesiaflici siano · Soggetti all' autorità dei Principi : Sed que res, quis eximet Clericos de Jure Imperatoris, cum prius ei subessent ? C. Si quis L. n. 1. de Majoritate.

Gelasio Papa aveva sino dal 406. incominciato a pretendere, che la rotestà facra, e la civile non possono accoppiarsi nei Cristiani , benchè fossero accoppiate fra i Giudei, ed i Gentili, e che vogliano esfere esercitate separatamente, e di più indipendentemente dal Postefice, e dal Principe, e fotto l' Imperatore Anafiasio fu intrusa la distinzione della Potestà spirituale, e temporale, o almeno la distinzione della poteftà interno all' interiore della Chiefa, e all'esteriore. Trovasi scritto, che Costantino il Grande avesse già protestato di effer Vescovo, o sia Ispettore fuori della Chiesa, ma lo aveva detto, perchè non era per anco batte2zato, che lo fu solamente al tempo della sua morte.

Nella distinzione delle due Potestà è sondata tutta la sorza politica del Clero, non vi essendo sorse materia nessuna, della quale non si possa pretendere, che abbia qualche connessione collo spirituale, riducendosi almeno alla questione del giusto, e dell'ingiusto, e perciò del peccato, del quale la Potestà Spirituale si arroga esclusivamente il giudizio.

I Ca-

I Canonisti spacciano per Articole di Fede la distinzione della podestà interiore, e della esteriore nelle materie concernenti la Religione; e così pure l'altra distinzione, che ne deriva dal capo spirituale, e dal capo temporale, ch' à l'articolo fondamentale di estorcere dai Principi ogni diritto intorno alle cose le quali si abbia l' industria di farle paffare per facre. A questa dottrina simbolica dei Canonifti s' incontrano molti preparativi - per fino nel libro I. del Codice ,e in varie Novelle di Giustiniano; ombre, che si dileguano alla confiderazione, che la Porestà competente in questa parte al Prineipe non è di presedere alle sacrosante cole, ma bensì di tenere in dovere, ed in ordine coloro, che vi presiedomo i non è Potestà Pontificale, cioè pon confifte nell' esecuzione degli Ufizi Sacerdotali, ma è potestà imperatoria, che governa i Sacerdoti, affinche adempiano il loro ufizio, e che mantiene la disciplina esteriore della Chiefa.

Nella Politica è una chimera inamaginarsi due Potesta Supreme, e indipendenti nel medesimo Stato, una delle quali regoli con leggi i doveri dei Cittadini verso gli altri loro Concittadini; l'altra tegoli con Leggi parimente coattive i doveri verso Dio; imperciocche necessariamente o l'una, o l'altra farebbe subordinata a quella ; che se così sosse , non farebbe rotelta furrema. Se per impoffibile vi fossero in uno Stato due Potestà Supreme, e indipendenti l' una dall'altra, potrebbe accadere, che deffero ordini opposti relativamente ad un medesimo soggetto ; e se allora si pretendesse obbligazione di obbedire ad ambedue, l'obbligazione non sarebbe vera, perchè non sarebbe possibile, che ambedue quegli ordini oppesti avessero il loro effetto. Se pertanto non vi sarebbe obbligazione di obbed re ad ambedue, una dunque sarebbe subord nata all'altra ; l' inferiore cederebbe alla superiore, e non saiebbero ambedue supreme, e indipendenti, come vantano i Canonisti.

Per non dipartirmi dalla commissione, della quale sono stato onorato, e per non internaimi nel campo immenso delle guerre infra le due Potestà, chiuderò coll'osservazione, che la Potestà di far Leggi, propriamente così dette, va accoppiata indivisibilmente, e necessariamente coll'autorità coattiva, sorte di autorità, ch'è in manisesta contradizione colla Podestà, la quale si gloria di essere spirituale. E'venità evidente, che lo spirito non può soggia.

giacere negli atti suoi propri, liberi per loro narura, a coazione, ed è dogma di Fede, che Dio medesimo non esercita Potestà coattiva sopra le anime nostre, neppure allora quando coi suoi lumi, colle ispirazioni del suo amore, e col timore dei suoi tremendi giudizi, opera immediatamente in esse. Come poi mai i Pastori della Chiesa di Gesù Cristo, i quali operano sotto gli ordini di Dio, e che non hanno nè punto, nè poco dell'azione immediata di sui nelle anime dei Fedesi, potranno avere Potestà coattiva sopra degli spiriti?

Laonde la Potesta Ecclesiafica . Potestà puramente spirituale, non è Potestà di Giurisdizione, che consiste propriamente pella possanza di far eseguire le proprie ordinazioni, i propri giudizi. Sino all'esecuzione, la giustizia, per così dire, è sospesa, e se l'esecuzione dipende da un eggetto libero, qual'è l'anima nostra, e non già dall'autorità medefima, la quale dà gli ordini, le leggi, e pronunzia il giudizio, non a potrà mai dire con verità, che sia autorità di Giurisdizione. I Principi sì hanno veramente Potesta di Giurisdizione, perchè hanno tutta la forza necessaria a far' eseguire i loro Giudizi, le loro Ordinazioni, e Leggi, avendo

do essi vero dominio, cioè, essendo veri padroni del corpo, e dei beni, e percià in stato di superare ogni resistenza. Ma gli Ecclesiastici, che nulla hanno di fimile, ai quali è vietato espressamente da Gesu Cristo ogni Dominio che non hanno altri soggetti da dirigere fuori di quei che sono liberi essenzialmente, non sono capaci di autorità giurisdizionale. Ascoltate, Ecclesiastici, il vostro San Pietro, il quale nella sua Epistola 1. cap. 1. vi prega, e vi scongiura : Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro consenior, & Christi testis passionum: Fascite, qui in vobis est, gregem Dei , providentes non coacte , (ed Spontance secundum Deum, neque turpis lucri gratia, jed volumarie, non ut dominantes in Clevis, sed forma facti gregis exanimo: e se mai a taluno riuscisse ancora oscuro un insegnamento tanto chiaro da per fe, glielo dichiara San Bernardo nelle sue Considerazioni al Para Eugenio lib. 3. cap 2. Non enim tibi ille Petrus dare, qued non babuit , potuit : qued babuit , boc dedit, sollicitudinem scilicet super Eccle-scas. Numquid Dominationem? Audi ipsum: non dominantes, ait, in Cleris, sed forma facti gregis ex animo. Et ne dictum (ola bumilitate puter, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio : Reges gentium dominantur eorum, vos autom non sic: planum est, Apostolis interdicitur Dominatus. Esgo tu, & tibi usurpare audos, aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus Dominatum? plane ab alterutro probibesis: aut si utsumque similiter babere velis, perdes atrumque.... Forma Apostolica bac est, interdicitur Dominatio.

> Umilifs. Devetifs. Obeligatifs. Serv. Francesco Wenceslao Barkovich Cherico della Congreg. Somasca.

Fine del Tomo Ventesimoquarto.

AUT 1319452